

N. R.G. 2022/10772

**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA****Sezione Immigrazione****ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. R.G. 10722/2022 promosso con ricorso depositato in data [redacted].2022

da

**R** [redacted], nata il [redacted], in Brasile in proprio e quale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore

**P** [redacted], nato il [redacted], in Brasile

entrambi ivi residenti in Via [redacted]

rappresentati e difesi dall'avv. S [redacted] e domiciliati presso lo studio della stessa in

[redacted], come da mandati in atti

contro

**Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,**

rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato

nonché con

**Pubblico Ministero**

**In punto: diritti di cittadinanza**

Con ricorso ex art. 702 bis cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta della sig.ra P [redacted] (nelle certificazioni brasiliane indicata anche come P [redacted]) di nazionalità italiana, nata in data [redacted] nel comune di [redacted], emigrata in Brasile ove è deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato di naturalizzazione n.12), la quale in data [redacted] si univa in matrimonio con A [redacted], cittadino brasiliano, perdendo quindi la cittadinanza italiana per le norme dell'epoca.

Non si costituiva il Ministero resistente che all'udienza del [redacted] 2023 veniva dichiarato contumace attesa la regolarità delle notifiche, udienza ove dopo discussione, il GOP Dott.ssa G [redacted] riservava la decisione.

In data [redacted] tornavano gli atti dall'ufficio del PM senza parere.

**Sulla Competenza**

Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani»”.

Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Pertanto a far data dal \_\_\_\_\_, in caso di ricorrenti residenti all’estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell’avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.

Nel caso di specie l’ava era nata in provincia di Rovigo, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.

#### **Sul diritto iure sanguinis dei ricorrenti**

In relazione alla linea di discendenza i ricorrenti hanno riportato dettagliatamente la linea di discendenza, a partire dalla figlia dell’ava nata in data \_\_\_\_\_ in Brasile, L \_\_\_\_\_, la quale si univa in matrimonio con S \_\_\_\_\_ e dalla loro unione nasceva in data \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, il quale si univa in matrimonio con D \_\_\_\_\_ e dalla loro unione in data \_\_\_\_\_ nasceva R \_\_\_\_\_, odierna ricorrente, la quale si univa in matrimonio con M \_\_\_\_\_ e dalla loro unione in data \_\_\_\_\_, in Brasile, nasceva P \_\_\_\_\_, ricorrente a sua volta nel presente giudizio.

Il caso concreto quindi riguarda la discendenza per linea femminile intervenuta prima dell’entrata in vigore della Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l’art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (qui Brasiliano).

Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.



L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.

Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in Italia fino al richiedente.

Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis* era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.

La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente; in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Pasqua Bin e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.



La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità *“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall’interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l’ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Così.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”* (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).

E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina italiana nata prima dell’entrata in vigore della Costituzione.

In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti e disponendo l'adozione del ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che

**R** \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_, in Brasile in proprio e quale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore

**P** \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, in Brasile

entrambi ivi residenti in Via \_\_\_\_\_

Sono cittadini italiani *iure sanguinis* per via di discendenza diretta dalla comune ava P \_\_\_\_\_

nata in data \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_.



Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Venezia

2023

Il GOP

Dott.ssa A





## **TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera  
circolazione dei cittadini dell'Unione Europea  
San Polo 119 Rialto - VENEZIA  
Pec: [immigrati.tribunale.veneziah@giustiziacert.it](mailto:immigrati.tribunale.veneziah@giustiziacert.it)

---

Accoglimento totale n. cronol. 16271/2023 del 20/11/2023  
RG n. 10772/2022  
Repert. n. 7098/2023 del 22/11/2023

### **CERTIFICATO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO ORDINANZA**

Ai sensi dell'art. n. 124 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, si certifica che avverso la presente ordinanza non risulta essere stato proposto, nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 395 del codice di procedura civile.

Questo certificato diventa parte integrante dell'ordinanza sopra indicata.

Venezia,            2024

Il Funzionario U.P.P.

V

(documento firmato digitalmente)

